



Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

A.C. 1962

Nota di verifica n. 145
22 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1962
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Cappellani
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2020
Articolo 3 disegno di legge di ratifica	67.000 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-3: individuano l'ambito applicativo stabilendo, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> che la Convenzione si applica ai soggetti residenti in Italia o in Uruguay (art. 1) ed è riferita, per l'Italia, all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (art. 2); la definizione dei termini utilizzati nella 	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>

<p>Convenzione stessa (art. 3).</p>	
<p>Articoli 4-5: forniscono la definizione di soggetto residente e di stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articoli 6-21: disciplinano il regime fiscale con riferimento ai redditi di seguito indicati che derivano da relazioni tra soggetti residenti ed operanti nei due Stati contraenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi immobiliari (art. 6); • utili delle imprese (art. 7); • redditi derivanti da traffico internazionale marittimo e aereo (art. 8); • redditi delle imprese associate (art. 9); • dividendi (art. 10); • interessi (art. 11); • canoni (art. 12); • utili di capitale (art. 13); • redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14); • redditi di lavoro subordinato (art. 15); • compensi degli amministratori (art. 16); • redditi realizzati da artisti e sportivi (art. 17); • redditi da pensioni (art. 18); • remunerazioni per funzioni pubbliche (art. 19); • somme percepite da studenti o apprendisti (art. 20); • altri redditi (art. 21). 	<p>La relazione tecnica, ai fini delle considerazioni e delle relative valutazioni, utilizza i dati relativi ai periodi d'imposta 2016 e 2017, modello 770 e modello CUD.</p> <p>In particolare, la RT ascrive i seguenti effetti di gettito alle disposizioni di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dividendi (articolo 10)</u>: la RT afferma che, con riferimento alla tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Uruguay l'art. 10 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 15%, che si attesta invece al 5% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 10% del capitale della società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata. Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, la RT afferma che, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 anno di imposta 2017, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa 73.000 euro, su cui sono state calcolate imposte utilizzando l'aliquota del 26%. Tale importo risulta omogeneo anche rispetto ai dati dichiarati per l'anno di imposta precedente. La RT afferma altresì che, non potendo, in base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione, distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 10 della Convenzione, si è provveduto a determinare in via prudenziale l'imposta che risulterebbe dall'applicazione dell'aliquota del 5%. Il risultato evidenzia una <u>perdita di gettito di circa 15.000 euro</u>. La RT segnala altresì che un parziale e teorico recupero di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta vantato da società od enti italiani in caso di riduzione dalla ritenuta alla fonte operata dall'autorità fiscale uruguaiana (ai sensi dell'art. 165 TUIR). Tuttavia, adottando un criterio

prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito;

- canoni (articolo 12): la RT afferma che la ritenuta applicabile a tali compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sulla parte imponibile data dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25% a titolo di spese sostenute (cfr. art. 54, comma 8, del TUIR). Tale disciplina trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett. b), del TUIR e nell'art. 25, comma quarto, DPR n. 600 del 1973. La Convenzione tra Italia e l'Uruguay prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione concorrente ad una aliquota non superiore al 10%. Dall'analisi relativa agli anni di imposta 2016 e 2017 emergono importi relativi a royalties percepite da residenti in Uruguay e compensi per uso di attrezzature di modesta entità. Di converso si avrebbe una riduzione del credito d'imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani. Tuttavia, la RT afferma che, adottando un criterio prudenziale, non si stima tale recupero di gettito. Pertanto, in virtù dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'applicazione della minore aliquota prevista dalla stessa, la RT stima prudenzialmente una perdita di gettito di 5.000 euro;
- professioni indipendenti (articolo 14): la RT afferma che l'ambito della norma consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR. Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, si richiama la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento. L'esame delle dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2017 indica per tali redditi un ammontare complessivo pari a circa 280.000 euro e corrispondenti ritenute per un importo di circa 84.000 euro. La RT afferma che, in mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che la metà degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a

	<p><u>circa 42.000 euro;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>altri redditi (articolo 21):</u> la RT afferma che la norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato detto reddito. Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per l'anno d'imposta 2017 evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed ulteriori importi relativi a redditi non classificabili nei precedenti articoli della Convenzione. Tali redditi nell'ordine di 16.000 euro vengono disciplinati dal presente articolo come altri redditi con conseguenti ritenute <u>pari a circa 5.000 euro. Pertanto la RT considera una perdita gettito di tale importo.</u>
<p>Articoli 22-30: definiscono norme applicative (eliminazione doppia imposizione, scambio di informazioni, procedura amichevole), di coordinamento nonché la data di entrata in vigore della Convenzione.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme, ad eccezione degli articoli 24 (procedura amichevole) e 25 (scambio di informazioni), con riferimento ai quali afferma che le attività ivi previste verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

<p>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</p>	<p>Elementi forniti dalla relazione tecnica</p>
<p>Articolo 3: viene disposto che all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge in esame, valutato in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Tenuto conto pertanto che la RT non fornisce elementi riguardo all'articolo 18 (in base al quale le pensioni e le altre analoghe remunerazioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percipiente), andrebbe acquisita conferma della neutralità dell'Accordo in relazione alle fattispecie in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, che ammonta a 67.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Tutto ciò premesso, anche alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 maggio 2019, in occasione dell'esame dell'atto Camera n. 1074-A, si segnala l'opportunità modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che le minori entrate quantificate nella relazione tecnica sono da considerarsi - ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 - oneri assimilabili a tetti di spesa (oneri "pari a") e non a previsioni di spesa (oneri "valutati in"), giacché l'eventuale disallineamento tra oneri previsti e oneri effettivi, essendo verificabile solo dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento, non potrebbe essere fronteggiato efficacemente attraverso la citata clausola di salvaguardia.